

R. EDL. 1929

MUNICIPIO DI ACIREALE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1) - Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel territorio della città comprese quindi i dintorni, qualora si presenti possibilità di ampliamento edilizio.

ART.2) - Sono soggetti all'applicazione del presente regolamento:

- 1)-Tutti i lavori riguardanti le costruzioni, demolizione, restauri, alzamenti, trasformazione in genere, nelle parti esterne di edificio, nonché di carattere provvisorio e di muri di cinta ed altre strutture.
- 2)-Le modificazioni ai fronti dei fabbricati, gli spostamenti di luce, l'intonacatura e tinteggiatura dei muri fabbricati verso strade e piazze pubbliche o gravate da servitù a favore del pubblico.
- 3)-Scavi, rinterri, e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranei.
- 4)-Apertura al pubblico di strade private.
- 5)-Rottura del suolo stradale.
- 6)-Apposizione alle porte e alle finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
- 7)-Collocazione di insegne, di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle e cartelle anche provvisorie, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga esposto od affisso all'interno dei fabbricati.
- 8)-Apposizione di reclame luminosa di lumi fissi fuori delle porte delle botteghe, dei portoni e delle finestre prospicienti su suolo pubblico o visibile dalle strade e piazze pubbliche. La collocazione di condutture aeree ed il loro appoggio sulle facciate, sui tetti degli edifici o su appesiti pali o menzole.
- 9)-Apposizioni di cartelloni o altri oggetti a scopo di pubblicità.--

ART.3) - Chiunque voglia o debba intraprendere lavori indicati nello articolo precedente, deve farne dichiarazione per iscritto al Podetà, ed ottenere il "NULLA OSTA" in seguito al parere della Commissione Edilizia, e ciò prima di incominciarli, tranne nei casi in cui trattasi di piccoli lavori di manutenzione o di opere che non modificano i prospetti o la struttura dei fabbricati, o di lavori di urgenza richiesti da imminenza di pericolo, fermo però l'obbligo di farne immediato avviso al Podetà. Trascorsi venti giorni dalla denuncia e non si abbia alcun riscontro, il privato può dare inizio ai lavori.

ART.4) - La Commissione edilizia è così composta:

- 1)- Dal Sindaco o da un suo delegato che la convoca e la presiede;
- 2)- Dal capo dell'ufficio tecnico comunale;
- 3)- Dall'ufficiale sanitario;





Presidente del comitato locale di Soggiorno e Cura; cinque membri nominati per il periodo di tre anni dal Consiglio le scelti tra gli ingegneri, architetti, geometri, artisti e intenditori. Le norme per il funzionamento interno della Commissione Edilizia sono fissate con ordinanza del Podestà udito il parere della stessa Commissione. Le funzioni della Commissione sono gratuite.

5)- La licenza per le opere di cui ai commi uno, due e tre dell'art. 2 ha diritto ad iniziare entro il termine di un anno, trascorso il quale, ogni validità.

Podestà potrà prescrivere che l'inizio dei lavori abbia luogo entro un periodo di tempo più breve ed è in sua facoltà anche di fissare la massima dei medesimi, qualora ragioni di transito, di decoro o di sicurezza pubblica lo rendessero necessario. Per gli lavori di cui all'art. 2 del presente regolamento il Podestà fissano caso per caso ove ne ravvisa la necessità, la data di inizio e la durata.

6)- L'autorità municipale eserciterà per mezzo dei propri funzionari un controllo costante sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati e potrà sospenderli qualora riconosca che non vengono compiuti le norme generali stabilite dal presente regolamento e con quelle speciali indicate nella licenza. Quando lo ritenga necessario potrà emanare anche la revoca della licenza e la rimozione delle opere eseguite.

Agli effetti del controllo di cui al presente articolo i possessori dei fondi nei quali si eseguono i lavori devono permettere le ispezioni che si rendessero all'uopo necessarie da parte dei membri della Commissione Edilizia comunale, dei funzionari e agenti tecnici del Comune, muniti di speciale carta di riconoscimento, e degli agenti di polizia urbana.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NUOVE COSTRUZIONI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1)- La domanda per eseguire una delle opere contemplate nel comma uno, due e tre dell'art. 2 deve essere corredata dei disegni dell'opera stessa, in doppia copia, in carta semplice e firmati da un ingegnere, architetto e geometra a secondo della importanza dell'opera, che dichiarerà assumere la direzione dei lavori. Le opere di competenza di geometri sono contemplate dal R.D. 11/2/1927 n. 274, secondo le disposizioni degli art. 16 e 21 del predetto R.D., cioè: costruzione rurale di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché di piccole opere inerenti alle Aziende agrarie, come strade vicinali senza



Levanti opere di arte lavori di irrigazione e di bonifica, provvista di acqua per le stesse Aziende, e reparto della spesa per opere consorziali relative, escluse, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.

di modeste costruzioni civili.

Le domande concernenti la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio che eccedono i limiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo potranno anche essere firmate da un geometra diplomato anteriormente alla entrata in vigore del R.D. 11/1/1929 n.274 che approva il regolamento per la professione di geometra, che abbia lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art.16 del sopracitato R.D. e della lettera a) e b) del presente articolo.

Una copia dei disegni dev'essere su tela da lucidare od in oleografia a fondo chiaro, incollata su tela.-

ART.8)- I disegni che dovranno accompagnare ciascuna domanda, saranno i seguenti:

- a)- una pianta generale in rapporto non minore di 1/500 dalla quale sia possibile rilevare l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree sulle quali sorgerà la costruzione, o del fabbricato da modificare e dei fabbricati adiacenti, nonché i limiti per le contigue proprietà e prospetto, con l'indicazione dei nomi dei proprietari, delle dimensioni delle vie ed aree scoperte e delle altezze dei fabbricati e del muro di recinto riferite alla quota stradale e ai rispettivi piani di campagna nel centro del prospetto.-
- b)- tutti i prospetti dell'edificio visibili delle pubbliche vie.
- c)- una pianta per ogni singolo piano compresa quella delle fondazioni e della copertura, avvertendo che sulla pianta del piano terra dovrà essere chiaramente indicato l'allineamento stradale in relazione agli oggetti ed alle rientranze dei prospetti.
- d)- una sezione trasversale fatta sulle linee più importanti ed in ispecie sulla linea dei cortili.
- e)- una pianta della fognatura domestica.

I disegni di cui alle lettere b) c) d) e) saranno tutti nella scala di 1 : 100, il particolare principale alla scala di 1 : 20/

Nei disegni di cui sopra, da redigere in forma decorosa e in modo che risultino evidenti, dovranno essere indicate tutte le dimensioni sia altimetriche che planimetriche. La Commissione può però sempre richiedere altri disegni alla scala che sarà per indicare ove lo ritenga necessario.

Le domande corredate dai disegni non conformi a quanto è disposto negli articoli precedenti saranno respinte. Il richiedente potrà essere dispensato dalla presentazione di detti elaborati quanto trattasi di piccoli lavori di riparazione e sempre che la domanda sottoscritta dal proprietario del fabbricato contenga una esatta specificazione dei lavori che si vogliono intraprendere.



ART.9) - Una copia dei disegni approvati, verrà consegnata al richiedente insieme con la licenza. Qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga di poter concedere la licenza, in base al progetto di costruzione presentato, una copia dei disegni verrà, su domanda, restituita all'interessato, insieme con l'indicazione della decisione adottata dal Podestà. Tanto la licenza, quanto i disegni, approvati, dovranno essere ostensibili nel cantiere dall'inizio fino al termine dei lavori.-

ART.10) - L'approvazione del progetto e il rilascio della licenza non implica alcuna responsabilità per l'Amministrazione comunale, sia nei confronti del richiedente, sia nei riguardi di terzi, nè il richiedente stesso e il proprietario del fondo sono in alcun modo esonerati dallo obbligo di attenersi strettamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore contro le quali eventualmente osti il rilascio della licenza.

ART.11) - Non si potrà per mani a qualsiasi lavoro relativo alle fondazioni per costruzione di case di muri di chiusura, e di opere in genere fronteggianti al suolo pubblico, o da destinare a uso pubblico, senza che siano fissati sopra luogo dallo apposito delegato del Municipio gli allineamenti e le livellette stradali. Di tali operazioni si redigerà un apposito verbale in doppio che verrà firmato dall'Ingegnere Capo dell'ufficio tecnico e del richiedente, tale verbale sarà sottoposto al Podestà che emetterà in proposito un suo provvedimento interno.- Le prescrizioni contenute nel verbale stesso e nel provvedimento dovranno essere rigorosamente osservate e copia del provvedimento e uno degli esemplari del verbale devono essere tenuti a disposizione degli agenti comunali.-

ART.12) - Quando lo smaltimento dei rifiuti di effettua mediante immissione nella fogna stradale dovrà l'interessato prima dell'inizio dei lavori chiedere il permesso all'autorità comunale, la quale avrà facoltà di rifiutarlo quando l'immissione stessa non sia possibile per differenza di quota rispetto al costruendo fabbricato e per altre impossibilità.-

#### CAPO II°

Norme relative alle altezze e alle distanze dei fabbricati.

ART.13) - L'altezza dei fabbricati deve essere regolata in relazione alla larghezza delle strade come segue: l'altezza dell'edificio non potrà eccedere una volta e mezzo la larghezza della strada ed in ogni caso non maggiore di m.22.- Sono però ammesse sempre altezze sino a m.10. Allorchè in forza di un piano di allineamento debitamente approvato, la larghezza della via debba variare, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in relazione alla larghezza stabilita nel piano medesimo. Il numero dei piani delle case non potrà essere più di 5 per quelli di altezza di m.10 o più 4 per quelle dell'altezza da m.14 a 18; 3 per quelle dell'altezza da m.11 a m.14; 2 per quelle dell'altezza da m.8 a 11 sempre compresi il pianterreno, gli ammezzati e le soffitte abitabili.

L'autorità comunale può inoltre prescrivere che venga raggiunta una determinata altezza e la massima consentibile qualora lo ritenga conveniente nei riguardi dell'estetica e del decoro della località.-



Le suddette norme devono essere osservate anche nel caso in cui si tratti di vie private, che abbiano una certa lunghezza o che formino la prosecuzione di vie pubbliche ovvero che siano a queste coordinate.-

ART.14) - Misura della larghezza stradale per effetto dell'altezza dei fabbricati.

La larghezza delle strade, per quanto riguarda l'applicazione dello art.13 è determinata dalla media larghezza del tratto corrispondente alla fronte dell'edificio misurata fra il vivo dei muri delle parti di fabbrica più sporgenti. Se nel tratto corrispondente alla fronte del nuovo edificio esistono fabbricati con loggette coperte e simili corpi a sbalzo su mensole, la misura della larghezza della strada verrà diminuita della relativa sporgenza.

ART.15) - L'altezza dei fabbricati sulle fronti verso le vie e piazze sarà misurata sulla linea di mezzo delle fronti stesse dal piano dei marciapiedi stradali al piano orizzontale passante per il punto più elevato della fronte comprendovi il cornicione e l'attico.-

ART.16) - Per gli edifici in angolo fra strade di larghezza disuguale l'altezza massima competente nel prospetto posto sulla strada di maggiore larghezza potrà concedersi anche per il prospetto secondario adiacente, in modo da conservare unica quota al piano della cornice o di gronda.

ART.17) - Fermo restando l'obbligo di rispettare la proporzione con la larghezza delle vie prescritte dall'art.13 può essere consentita di superare la massima altezza di metri ~~ventidue~~ ventidue quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1)- che trattasi di edifici di grandissima mole o di carattere commerciale, nel quale caso l'autorità municipale può richiedere che i prospetti siano studiati con varietà tale da interrompere la continuità della linea di coronamento.-
- 2)- che trattasi di edifici di carattere monumentale o situati in località speciali per condizioni altimetriche da valutarsi caso per caso.-
- 3)- che la Commissione edilizia, tenuto conto delle caratteristiche della costruzione e della natura della località, riconosca che una maggiore altezza concorra a migliorare il decoro edilizio dell'ambiente circostante

ART.18) - Quando trattasi di zone monumentali o quando concorrano ragioni speciali di decoro edilizio o di tutela del panorama può la autorità comunale imporre nella costruzione dei fabbricati particolari sviluppi planimetrici od altimetrici, e richiedere che si raggiunga ovvero non si oltrepassi una ~~determinata~~ determinata altezza.-

ART.19) - Chi intende costruire nell'ambito del piano regolatore o nel perimetro dell'abitato in ritiro rispetto all'allineamento stradale, sia per tutte che per una parte deve:



*[Handwritten signature]*



- 1)-mantenere il prospetto parallelo all'allineamento stesso ovvero adottare altra disposizione planimetrica che risponda a criteri estetici nei riguardi della strada e della casa;
- 2)- provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento;
- 3)- sistemare a giardino o pavimentare l'area libera provvedendo in seguito a mantenerla in decoroso stato.

ART.20)- Nel caso in cui il proprietario di un'area intenda costruire a distanza dal confine stradale la zona libera da costruzione sarà stabilita volta per volta dal Podestà intesa la Commissione Edilizia.- I distacchi debbono essere ~~ke~~ chiusi con pilastri e cancelli agli sbocchi sulle vie pubbliche o con muri di cinta costruiti e decorati in modo adeguato alla importanza della località. Qualora siano in diretta comunicazione con un ampio cortile e abbiano lunghezza non eccessiva, è consentita la larghezza minima di m.sei qualunque sia l'altezza del fabbricato.

La Autorità comunale ha facoltà di vietare gli arretramenti ed i distacchi sulle vie pubbliche quando essi pongano in vista edifici, cortili od altri spazi non rispondenti al decoro edilizio.

ART.21)- Quando sia concesso di eseguire una costruzione a distanza dal confine il proprietario del muro cieco deve decorarlo convenientemente sopra disegno da approvarsi dall'Autorità Comunale.

### CAPO III°

#### NORME RIGUARDANTI I CORTILI

ART.22)- I cortili debbono essere costruiti in modo che l'area risulti non inferiore almeno ~~si~~ ad un ottavo della somma della superficie dei muri che la circondano, valutata senza detrazione dei vuoti di porte e finestre.

### CAPO IV°

#### NORME RIGUARDANTI L'ESTERNO DEI FABBRICATI

ART.23)- Le fronti dei fabbricati e dei muri di cinta prospettanti su vie e piazze pubbliche, o visibili da queste, debbono, con speciale riguardo all'ambiente circostante essere sistemate decorosamente tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazioni ed alle tante.

ART.24)- Nelle fronti dei fabbricati e dei muri di cinta prospettanti su vie e piazze pubbliche, non sono ammessi, fino all'altezza di metri 2, aggetti o sporgenze superiori a quindici centimetri dell'allineamento stradale, nelle strade larghe fino a m.5, e aggetti o sporgenze superiori a cm.25 nelle strade di oltre cinque metri. Fino alla stessa altezza sono altresì vietate porte, gelosie o persiane che si aprono allo esterno.



ART. 25) - I balconi e le verande da costruirsi sulle fronti prospicienti il suolo pubblico non possono essere collocati ad altezza minore di metri quattro misurati fra il piano stradale al disotto delle mensole. La loro sporgenza massima del muro frontale non potrà superare m. 1,20 nelle strade di larghezza uguale o maggiore di m. 12 e m. 0,90 nelle strade di larghezza minore.

ART. 26) - I tetti debbono essere muniti, anche nei lati prospettanti su cortili, di canali di ampiezza sufficiente a ricevere e congogliare le acque pluviali. Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dai canali debbono immettersi per appositi cunicoli nella fognatura municipale ove esiste. Le parti inferiori dei tubi verticali di condotta per l'altezza non minore di metri due, a partire dal marciapiede, debbono essere di ferro fuso ed incastrate possibilmente in modo da non fare aggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.

ART. 27) - Le aree private fronteggianti vie principali e piazze pubbliche nell'interno dell'abitato debbono essere recinte con muro o con cancellata.

La parte muraria non potrà eccedere l'altezza di m. 1,00 sul suolo pubblico. La sovraelevazione, esclusivamente costituita da cancellata deve preventivamente essere autorizzata dal Podestà. Se però il terreno privato si trovi a maggiore altezza della misura prescritta, il muro in tale caso potrà superare di ca. 10 la quota di livello del terreno stesso.

ART. 28) - I proprietari dei fabbricati debbono consentire l'apposizione sulle pareti prospettanti le vie pubbliche delle tabelle toponomastiche e dei numeri civici da parte dell'Autorità Comunale e provvedere a sostituirle a spese proprie quando siano danneggiati per avere compiuto opere e per fatto loro imputabile. - Possono essere autorizzati a provvedere di rettamente alla apposizione del numero civico purchè si attengano alle norme fissate dalla Autorità Comunale. In caso di demolizione di fabbricati, che non debbono essere ricostruiti, o di soppressioni di porte esterne d'accesso, il proprietario deve notificare all'Autorità comunale i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi. -

#### CAPO V°

NORME RIGUARDANTI LA SICUREZZA DEI FABBRICATI PRESCRITTE DAGLI ARTT. 64-65-66 e 67 del R.D. 12/3/1927 n. 431 CHE DETTA LE NORME TECNICHE IGIENICHE DI EDILIZIA. LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO HANNO VALORE PER TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE E NON SOLAMENTE PER LA ZONA ABITATA GIUSTA L'ART.

ART. 29) - (art. 53 e 64 R.D. 13/3/1927 n. 431) E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura e resistenza diversa e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino sulla roccia viva e compatta. Le fondazioni, quando è possibile debbono essere denudate dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sedo nel quale debbono essere convenientemente incassate.



Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recenti, o comunque sciolti, si debbono adottare i messi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.-

ART.30) - (Art.65 R.D.13/3/1927 n.431) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'Opera.

Nella muratura di pietrame sarà da evitare l'uso di ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estesi a tutta la lunghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m.1,50.- I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi ~~esista~~ esistente non risulti superiore a 1/6 del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.-

ART.31) - (Art.66 R.D.13/3/1927 n.431) Nei piani superiori a quello del terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.- I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.- Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m.0,25.-

ART.32) - (Art.67 R.D.13/3/1927 n.431) I lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Qualora il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici, e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato approvato con Decreto Presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni. Per gli altri materiali da costruzione dovranno essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART.33) - E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto, o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.-

Non si possono praticare canne di camini nei muri perimetrali verso il suolo pubblico.-

ART.34) - Le canne dei camini o dei caloriferi debbono essere intonacate internamente o costruite con tubolatura laterizia e collocate



a distanza di almeno 14 centimetri da ogni trave o travicello di legno. Le loro teste o fumaioli debbono essere in muratura o di altro materiale adatto a sporgere fuori del tetto non meno di n.1 con eguale rientranza. I fumaioli che si elevano sui tetti con tubi o con leggere strutture debbono essere bene assicurati con staffe di ferro.- Quando occorre di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa incendiarsi, si debbono impiegare tubi di ferro o di altro metallo rivestiti da altro tubo di terra cotta ed isolati nelle parti combustibili.

CAPO VI°

NORME RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.35)- E' vietato ai costruttori e ai sovrastanti edilizi di dare inizio a una qualsiasi delle opere di cui all'art.2 del presente REGOLAMENTO fino a che non siano in grado di tenere ostensibili nel luogo in cui si eseguono i lavori la licenza rilasciata dall'Autorità comunale.

ART.36) - Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta ovvero eseguire altra opera qualunque che interessi il suolo pubblico, deve prima di far principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito di aspetto decente. Nel permesso di esecuzione delle opere viene stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico che lo steccato può recingere e la sua altezza.- I serragli delle aperture d'ingresso in questi recinti debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serratura o catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore in cui non si lavora.- Tutti i materiali ed ordigni di costruzione o di demolizione debbono essere deposti nello interno del recinto.-

ART.37) - Sopra tutti i nuovi fabbricati in costruzione in quelli nei quali si eseguono grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprenda opere edilizie di una certa importanza, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale sia indicato:

- 1) Il nome e cognome del proprietario del fondo e la designazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro.
- 2) Il nome e cognome del direttore della costruzione.
- 3) Il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione della opera e dell'assistente.-

Alle disposizioni di quanto sopra si può fare eccezione:

a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi l'Autorità comunale potrà consentire che in luogo dell'assito si appongano segnali di manifesto avviso ai passanti;

b) quando per ragioni di pubblico transito non possa essere permesso di occupare con l'assito il suolo pubblico, nel qual caso il costruttore dovrà provvedere nel migliore modo alla tutela della pubblica incolumità.-

ART.38) - Gli assiti od altri ripari debbono essere muniti ad ogni angolo di lanterna rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile. Le lanterne debbono essere mantenute accese a cura di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.



ART.39) - Per le armature eccezionali di opere monumentali e per le necessarie ad elevare grandi pesi, come statue e grossi monoliti dovrà attenersi speciale approvazione presentando un progetto tecnico firmato dall'ingegnere Direttore.

ART.40) - E' vietato gettare materiale di qualsiasi specie tanto ponti di servizio come dall'interno delle case.- I materiali di demolizione debbono essere posti in panieri ed incanalati in condotti e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammonticchiati nei cortili ed entro gli steccati e quindi trasportati agli scarichi. Le demolizioni debbono essere eseguiti in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere, usando anche sufficienti bagnature.

ART.41) - Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere stabilite per servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il pubblico suolo libero da ogni materiale.

ART.42) - Il proprietario che interrompa, per qualsiasi ragione; l'esecuzione delle opere, deve, fare eseguire quelle ritenute necessarie togliere eventuali scondi e pericolo per l'incolumità e per l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costrutte. In caso di infrazione di tale prescrizione la Autorità municipale potrà procedere alla esecuzione d'ufficio delle opere di cui sopra rimanendo salve le sanzioni penali a carico del trasgressore. Trascorso un mese dalla cessazione delle opere dovrà cessare ogni occupazione del suolo pubblico di materiali, steccati, ponti e puntellature qualora non abbia ottenute proroghe.-

### TITOLO III°

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI

ART.43) - I proprietari delle case sono obbligati a mantenere i cortili e le fronti dei cortili visibili dall'esterno in buono stato di manutenzione riguardo agli intonaci e tingeggiature.-

ART.44) - La tinteggiatura dei fabbricati deve essere eseguita col permesso dell'autorità comunale, la quale può impartire disposizioni sul tipo di colorazione da dare ai prospetti comunque visibili dalle strade e piazze sottoposte a pubblico transito.-

ART.45) - L'Autorità municipale potrà provvedere alle opere necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contraria alle disposizioni precedenti, a spese del proprietario, quando regolarmente diffidato, non vi provveda nel termine prefissogli.- L'Autorità ha anche facoltà di espropriare abitazioni di proprietà privata in difetto che si trovino in deficienti condizioni igieniche, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla loro ultimazione entro il termine di due anni dal giorno della intimazione di risanamento.



ART.46) - La concessione della licenza per l'esecuzione dei lavori in fabbricati per i quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art.5 della legge 20/6/1909 è subordinata all'assenso dei competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione -

#### TITOLO IV°

### DISPOSIZIONI RELATIVE AD OPERE DA ESEGUIRE IN AREE O SPAZI PUBBLICI.

ART.47) - L'esecuzione di opere di qualsiasi natura su aree pubbliche che o nello spazio ad esse sovrastante, nonchè l'occupazione di esse anche di carattere temporaneo possono essere effettuate solo con speciale permesso dell'Autorità comunale e subordinatamente al pagamento del canone stabilito.-

Rientrano in tale categoria:

- a) Le costruzioni di intercapedini coperte sotto il suolo stradale.
- b) la creazione di passi carrabili sui marciapiedi;
- c) la creazione di botole, feritoie ed altre aperture qualsiasi sul suolo pubblico;
- d) l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura nel suolo e nel sottosuolo stradale.
- e) l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico;
- f) l'occupazione temporanea o permanente del suolo stradale con binari, decablines, ecc.;
- g) l'occupazione temporanea o permanente dello spazio pubblico con cavi elettrici e telefonici, filovie, ecc. salvo l'osservanza delle norme legislative vigenti.

ART.48) - L'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni potrà essere consentita solo quando conferisca al decoro del fabbricato che dovrà sorgere e quando lo consentano le condizioni delle proprietà confinante e le esigenze della viabilità.

ART.49) - Chi ha ottenuto la concessione di eseguire lavori o di occupare temporaneamente il suolo pubblico deve usare tutte le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai manufatti stradali e a qualsiasi altra cosa di pertinenza dell'autorità comunale ed è tenuto a restituire in pristino dette cose o manufatti appena ultimati i lavori è cessata la occupazione. A tale effetto la concessione del permesso potrà essere subordinata al versamento di un congruo deposito di garanzia nella Tesoreria comunale.

ART.50) - La concessione del permesso di aprire al pubblico transito strade private a norma dell'art.2 del presente regolamento è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dall'Autorità municipale.

ART.51) - Il permesso per l'apposizione di tende aggettanti nello spazio pubblico non viene di regola concesso nelle strade sprovviste di marciapiedi. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi nelle località in cui sono permesse, debbono stare ad altezza non minore di metri dal suolo. Sono proibite le appendici, verticali, anche di te



o guarnizioni di frangia, che scendano al disotto di due metri dal suolo, salvo i casi speciali in cui una minore distanza non nuoccia nè al decoro della località, nè al libero transito. Ove nulla osti nei rapporti della luce o dell'aerazione dei piani ammezzati, potrà concedersi la licenza, contro pagamento della relativa tassa, di porre tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolame di portici. In tale caso le tende dovranno essere uguali per materia, forma, colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e per l'abbassamento conformi alle disposizioni dell'Autorità comunale. La licenza per apposizione di tende di qualsiasi specie viene revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, quando vengono a nuocere al libero transito e quando impediscono la veduta in danno dei vicini.-

#### TITOLO V°

#### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DECORO DEI PROSPETTI.

ART.52) - L'apposizione di insegne, vetrine di botteghe e cartelli indicanti ditte di esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto, che a qualsiasi scopo vogliano esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinato a permesso dell'Autorità Mun.le.- La concessione può essere negata, quando tenuto conto della natura del fabbricato, delle forme delle mostre, insegne, ecc. del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, vi ostino ragioni di pubblico decoro e di edilizia. Gli oggetti delle mostre non debbono oltrepassare i cm.12 dell'allineamento stradale. Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre, di singolare ricchezza ed importanza artistica, l'Autorità comunale potrà concedere oggetti maggiori, purchè siano compatibili con la larghezza delle strade e dei marciapiedi.-

ART.53) - Non sono permesse le ~~in~~ insegne in forma di banderuole collocate normalmente al vivo del muro di prospetto. Il permesso potrà essere eccezionalmente concesso per i soli piani terreni quando le dimensioni e la forma dell'insegna non rechino alcun disturbo alla viabilità, non nuocano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei ~~vicini~~ vicini.

ART.54) - In caso di riparazioni e di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo e lo spazio pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese rischio e pericolo.-

#### TITOLO VI°

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

ART.55) - Sono nulli di pieno diritto i permessi e le licenze dell'Autorità comunale quando siano concessi in base a presupposti erronei o in contraddizione con le norme delle leggi e dei regolamenti in vigore.-



ART.56) - Le licenze ed i permessi regolarmente concessi sono soggetti a revoca quando non vengano adempiti le condizioni generali imposte dal presente regolamento e quelle speciali fissate di volta in volta dall'Autorità municipale.

ART.57) - L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, degli architetti, dei direttori ed esecutori dei lavori per atti od omissioni prescritte dalle leggi vigenti.

ART.58) - I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale e dalla legge 26 febbraio 1928 n.613.

ART.59) - Quando si tratti di contravvenzioni consistenti nella occupazione di suolo pubblico e dello spazio pubblico, nella esecuzione dei lavori vietati ovvero nell'esercizio di atti proibiti, la intimazione della Autorità comunale importa di pieno diritto l'obbligo del contravventore di eseguire i detti lavori od atti.- In tutti i casi l'autorità comunale può provvedere d'ufficio a spese dei contravventori, salvo le sanzioni previste dal presente Regolamento e delle leggi vigenti.

Approvato con deliberazione Podestarile n.725 del 7 marzo 1929 - G.P.A. n.47103 del 28/12/1929 e modificato - all'art.4 - con deliberazione n.83 del 28 marzo 1947.

E' copia conforme al suo originale.

Acireale, li 19 GIU. 1971

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



=====  
MODIFICHE APPORTATE AGLI ARTT.13-16 e 17 ===

ART.13- L'altezza degli edifici non dovrà superare il doppio della larghezza stradale con un massimo assoluto di ml.30(trenta). Sono sempre consentite costruzioni sino a mt.12 di altezza, qualunque sia per essere la larghezza della strada.+ Ove in esecuzione di un piano di allineamento debitamente approvato, la larghezza della via debba variare, l'altezza dei fabbricati sarà determinata in relazione alla larghezza stabilita nel detto piano. Le predette norme debbono essere osservate anche per edifici prospettanti su vie private di lunghezza superiori a mt.20 che costituiscono prosecuzione di strade pubbliche o che siano a queste collegate.-  
Per le frazioni del Comune riconosciute come località sismiche, valgono le prescrizioni previste dalla legge 25/II/1962 N.1634.-



ART.16 = Per gli edifici in angolo fra strade di larghezza disuguale l'altezza massima consentita nel prospetto sulla strada di maggiore larghezza, potrà concedersi per una lunghezza superiore a mt.II(undici) anche il prospetto secondario sulla strada di larghezza minore, in modo da conservare alla testata del fabbricato unica quota al piano di cornice o di gronda.

ART.17.= Fermo restando l'obbligo di rispettare la proporzione fra le altezze dei fabbricati e le larghezze delle strade di cui all'art.13, è in facoltà del Sindaco,previo parere favorevole della Commissione Edilizia, consentire altezze maggiori a quelle stabilite nel predetto articolo,eccezionalmente, per edifici monumentali,Chiese ed altre importanti opere di preminente carattere artistico.=

Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 5/2/1963-

VISTO ed approvato dalla C.P.C. Div. Amm/va n.8245 del 10/4/1963.=

Per cop

Acireale

Il S.

1971  
14/10/1971  
Il Sindaco  
*Richi*